



Città metropolitana  
di Roma Capitale



**ATO2**  
**- ATO2**

e-mail:m.paternostro@ato2roma.it

**Proposta** n. P1319 del  
01/04/2025

Il Dirigente del servizio  
Paternostro Massimo

Responsabile dell'istruttoria

*Micheletti Lorena*

Responsabile del procedimento

*Paternostro Massimo*

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2025  
Mis 99 Pr 1 Tit 7 Mac 2  
Capitolo/Articolo 702002 / 27  
CDR ATO2  
Impegno n. 4361/0

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** *Impegno e liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati della Città metropolitana di Roma Capitale, in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite di sentenze passate in giudicato, dovuti, per l'attività difensiva svolta in giudizi patrocinati nell'interesse di E.G.ATO2.*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Paternostro Massimo

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

la Determinazione dirigenziale annotata al R.U. n. 4089 del 23/11/2023, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2024-2026 della STO ATO 2 Roma Lazio Centrale, approvato dalla Conferenza dei Sindaci con la Delibera n. 2-24 del 17 maggio 2024;

### **Premesso che**

a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

in ognuno dei cinque ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

l'Ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

la L.R. Lazio n.9/2017 dispone che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI);

con D.G.R. n. 218 dell'8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l'efficacia della DGR n. 56/2018, ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

### **Vista**

la Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, con cui la Conferenza dei Sindaci ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa (STO) dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

Premesso che

la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi 16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

l'art. 3 comma 2 del vigente Regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale (adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 3 del 25 gennaio 2021 e in ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 20 febbraio 2025), prevede che, previa adozione della "Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale Lazio centrale Roma", sottoscritta il 09.07.1997, l'Avvocatura metropolitana, assicura all'Ente di Governo dell'ambito Lazio Centrale Roma la consulenza legale ed il patrocinio giudiziale in forza di procura del Sindaco metropolitano;

in attuazione di quanto sopra, è stata in ultima sottoscritta, in data 09.01.2025 tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la STO ATO2, la "Convenzione per il supporto alle attività della Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma";

in base a quanto disposto nell'art. 5 della suddetta Convenzione, l'ATO2 assume a proprio carico gli oneri professionali degli Avvocati dell'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale per tutti i giudizi dell'EGATO 2, nei limiti di cui alla regolamentazione adottata dalla CMRC;

il vigente Regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale, all'art. 8 riconosce e disciplina, agli avvocati metropolitani, la corresponsione dei compensi professionali anche in caso di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione, a seguito di giudizi che abbiano avuto un esito favorevole per l'Amministrazione qualora ci sia stata rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura metropolitana;

### **Considerato che**

con nota prot. CMRC-2025-0060511 del 31.03.2025, avente ad oggetto "Trasmissione parcelle per compensi dovuti agli Avvocati metropolitani, per l'attività di patrocinio giudiziale, di cui all'art. 3 comma 2 del vigente Regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale", l'Avvocatura metropolitana ha richiesto alla STO ATO2, la corresponsione

dei compensi professionali spettanti per i seguenti giudizi conclusi con pronunciata compensazione delle spese di lite:

-Parcella n. 15094 del 27.03.2025 relativa alla Sentenza n. 1013/2023 - Giudizio TAR Lazio proposto dall'Associazione Art.32, per un importo pari a euro 9.605,00;

-Parcella n. 15520 del 27.03.2025 relativa alla Sentenza n. 147/2021 - Giudizio TSAP proposto dal Comune di Rieti (concessione Peschiera), per un importo pari a euro 8.645,00;

-Parcella n. 15845 del 27.03.2025 relativa al Decreto n.2296/2024 - Giudizio Tc Roma proposto dall'Associazione La Lente, per un importo pari a euro 17.964,00;

per complessivi € 36.214,00 tutte redatte in conformità all'art. 8 comma 3 del vigente Regolamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, in base al valore di riferimento del D.M. Giustizia 10.3.2014 n. 55 e ss.mm.ii. per il relativo scaglione e con l'applicazione di una riduzione del 20%, sia per le cause di valore determinato che per quelle di valore indeterminato;

Preso atto che

la spesa di cui alla presente determinazione è relativa a compensi professionali degli avvocati degli Enti del comparto riconosciuti sia in base alle norme del contratto collettivo (art. 27 CCNL 23.12.99 Area Dirigenti e art. 27 CCNL 1.4.99 per il personale non Dirigente) che in base a norma regolamentare attuativa del CCNL (da ultimo Decreto del Vice-Sindaco n. 9 del 2.3.2015) e costituisce elemento obbligatorio della retribuzione per gli Avvocati che svolgono attività professionale come previsto dall'art. 23 della Legge professionale (n. 147 /2012);

la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo con delibera n. 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011, in conformità al principio per cui gli onorari non sono condizionati sul piano retributivo a riduzioni finanziarie e contabili previste dalla normativa per il salario accessorio, ha affermato il principio secondo cui le somme relative al pagamento dei compensi professionali non possono essere ricomprese tra quelle che subiscono le riduzioni, previste per i fondi di trattamento accessorio di personale di cui all'art. 9, comma 2bis del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, in quanto destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche che peraltro potrebbero essere acquisite con il ricorso all'esterno dell'Amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli Enti;

il principio di remuneratività obbligatoria della prestazione professionale anche tramite onorari professionali in applicazione della detta decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha trovato di recente conferma anche con riferimento alla riforma degli onorari professionali degli Avvocati degli enti pubblici di cui all'art. 9 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in legge, con modificazioni con la L. 11.9.2014 n. 114, nella decisione della Corte dei Conti , Sezione controllo per la Regione Toscana del 3-24 dicembre 2014 n. 259/2014/Par in cui partendo dal principio espresso dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite di cui sopra si afferma che nel caso di compensi professionali non ci si trova propriamente in

presenza di un incentivo costituente voce di trattamento accessorio e che sia invece corretto ritenerli quota parte, a titolo di onorari, della retribuzione, conseguiti in funzione dell'attività professionale svolta dall'avvocato interno nell'interesse dell'ente sicchè tali compensi vanno a retribuire l'attività professionale non costituendo incentivo o somme incentivanti la produttività ed essendo invece, appunto, elemento della retribuzione;

i compensi professionali di cui alla presente determinazione sono da considerarsi una voce stipendiale regolata dalla legge e la mancata remunerazione dell'attività professionale comporterebbe danni gravi e certi per l'Ente di Governo dell'Ambito Lazio Centrale Roma, trattandosi di somme riferite a retribuzione che in caso di mancato pagamento potrebbe comportare azioni di esecuzione dell'obbligo a carico dell'Ente e l'aggravio di spese legali con danno quantificabile nella misura prevedibile secondo le norme in materia di ritardo nei pagamenti e di tariffe forensi;

ai sensi dell'art. 8 comma 4 del vigente "Regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della Rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale" (approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n.3 del 25/01/2021 e in ultimo aggiornato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 20 febbraio 2025), la ripartizione dei compensi relativi a sentenze passate in giudicato avviene tra tutti gli avvocati in ruolo presso l'Avvocatura metropolitana secondo le seguenti percentuali:

-agli Avvocati cassazionisti i compensi sono attribuiti nella misura complessiva del 70% con quota individuale minima del 17% e massima del 30%. All'Avvocato Coordinatore è riconosciuta una quota aggiuntiva del 4% da decurtare, in parti uguali, da entrambe le quote di cui alle lettere a) e b). Ove residuino somme, le stesse andranno ad aumentare la quota di cui alla lettera b);

-agli Avvocati non cassazionisti, compete la quota restante del 30%, ripartita in parti uguali, con un limite individuale minimo del 9% e massimo del 20%. Ove residuino somme, le stesse andranno ad aumentare la quota di cui alla lettera a);

trattandosi di sentenze passate in giudicato in data successiva al 01/01/2006, tali somme sono da considerarsi comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'ex art.1 comma 208 della Legge Finanziaria n. 266/2005 (Finanziaria 2006), mentre l'Irap è a carico del datore di lavoro;

con Atto di nomina del Sindaco Metropolitano n. 67 del 24/03/2025 è stato conferito all'Avv. [REDACTED] l'incarico di Avvocato coordinatore per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 5 comma 4 del vigente Regolamento dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale;

gli Avvocati cassazionisti in servizio presso l'Avvocatura metropolitana sono pari a n. 3 unità e che gli avvocati non cassazionisti sono pari a n.3 unità;

in applicazione del soprarichiamato art.8 del vigente Regolamento dell'Avvocatura metropolitana, la ripartizione deve essere effettuata come segue:

-all'Avvocato Coordinatore è attribuita una quota aggiuntiva del 4%;



-ai tre Avvocati Cassazionisti è attribuita la quota complessiva, decurtata dalla quota riconosciuta all'Avvocato coordinatore, del 68%;

-ai tre Avvocati non Cassazionisti è attribuita la quota complessiva, decurtata dalla quota riconosciuta all'Avvocato coordinatore, del 28%;

Ritenuto opportuno

ai sensi dell'art. 8 commi 4 del succitato Regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della Rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale, previa valutazione eseguita dall'Avvocato Coordinatore, procedere alla ripartizione della somma complessiva di euro 36.214,00 (di cui € 29.252,02 per onorari ed € 6.961,98 per oneri riflessi) come di seguito specificato:

Avvocati in ruolo	Matricola	Cognome	Nome	Compenso professionale + Oneri riflessi
Avvocato Coordinatore Avvocato Cassazionista				
Avvocato Cassazionista				
Avvocato Cassazionista				
Avvocato Cassazionista non				
Avvocato Cassazionista non				
Avvocato Cassazionista non				

Preso atto che la spesa di euro 38.700,42 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Macroaggregato	2	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI
Capitolo/Articolo	702002 /27	ATO2 - SPESE PER LITI E PATROCINI LEGALI
CDR	ATO2	ATO2
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	38.700,42	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

### Dato atto che

nella ripartizione dei compensi professionali relativi a sentenze passate in giudicato sono state rispettate le quote individuali minime e massime, di cui all'art. 8 comma 4 lettere a) e b) del Regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della Rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale;

i compensi di cui al presente provvedimento rispettano i limiti dello stanziamento di bilancio e dei tetti retributivi previsti dal D.L. 24/6/2014, n. 90 convertito dalla Legge n. 114/2014 con oneri contributivi a carico dei percipienti ed in ogni caso secondo quanto prescritto dalle disposizioni di legge e di contratto nazionale nel tempo in vigore.;

tali somme sono comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei percettori, ai sensi dell'art. 1 comma 208 della L. 266/2005, mentre l'Irap è a carico del datore di lavoro per cui la somma totale da impegnare e liquidare ammonta a € 38.700,42 di cui € 29.252,02 per compensi professionali, € 6.961,98 per oneri riflessi e € 2.486,42 a titolo di imposta IRAP;

### DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che sono parte integrante del seguente provvedimento:

di riconoscere agli Avvocati di ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale, il diritto di corresponsione dei compensi professionali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 3 del 6 25/01/2021 ed in ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 17 del



20/02/2025, pari a € 36.214,00, comprensivo degli oneri riflessi, per sentenze passate in giudicato con compensazione delle spese di lite, come da parcelle trasmesse con nota prot. CMRC-2025-0060511 del 31.03.2025;

di impegnare la spesa complessiva pari a € 38.700,42, comprensiva degli oneri riflessi e dell'imposta IRAP, in favore degli Avvocati di ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale, per l'attività difensiva svolta in giudizi patrocinati nell'interesse di E.G.ATO2 e di procedere secondo quanto valutato dall'Avvocato Coordinatore, alla ripartizione della somma nella misura di seguito descritta:

Avvocati in ruolo	Matricola	Cognome	Nome	Compenso professionale	Oneri riflessi	IRAP	Importo complessivo
Avvocato Coordinatore e Avvocato Cassazionista	2607						
Avvocato Cassazionista	0053						
Avvocato Cassazionista	0519						
Avvocato non Cassazionista	0052						
Avvocato non Cassazionista	2811						
Avvocato non Cassazionista	6222						
<b>IMPORTI COMPLESSIVI</b>				<b>€ 36.214,00</b>		<b>€ 2.486,42</b>	<b>€ 38.700,42</b>



i compensi di cui sopra sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dei percipienti e sono corrisposti nei limiti dei tetti retributivi tabellari previsti dalla legge e in ogni caso secondo quanto prescritto dalle disposizioni di legge e del vigente contratto nazionale, così come stabilito dall'art. 9 comma 5 del vigente Regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della Rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la spesa di euro 38.700,42 come di seguito indicato:

*Euro 38.700,42 in favore di DIVERSI - STIPENDI C.F 80034390585 SEDE , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
99	1	7	2	702002 / 27	ATO2	00000	2025	4361

*Motivo di esclusione CIG: PRESTAZIONI*

di dare mandato al Servizio n. 1 "Trattamento giuridico ed economico del personale" Dipartimento IX Risorse Umane - Hub I della Città metropolitana di Roma Capitale, di liquidare i compensi professionali spettanti agli Avvocati metropolitani, mediante accredito sul primo cedolino utile.